



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 aprile 2010 (30.04)
(OR. en)**

9200/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0098 (CNS)**

**ATO 15
AGRI 150
COMER 70**

PROPOSTA

Mittente: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 28 aprile 2010

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO (EURATOM) DEL CONSIGLIO che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)184 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.4.2010
COM(2010)184 definitivo

2010/0098 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (EURATOM) DEL CONSIGLIO

che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

(rifusione)

RELAZIONE

1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
2. La Commissione ha avviato la codificazione² del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva, del regolamento (Euratom) n. 944/89, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva e del regolamento (Euratom) n. 770/90, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione³ ed è stata presentata una proposta pertinente all'autorità legislativa. Il nuovo regolamento doveva sostituire i vari atti in esso incorporati⁴.
3. Nel corso del procedimento legislativo, si è preso atto del fatto che una disposizione della proposta di codificazione prevedeva a favore del Consiglio una riserva di esercizio di competenze di esecuzione, che non era stata motivata nei considerando del regolamento (Euratom) n. 3954/87. In ragione della sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 in merito alla causa C-133/06, si è ritenuto necessario inserire un nuovo considerando nel nuovo atto che sostituisce e abroga tale regolamento, per motivare la riserva di esercizio di competenze di esecuzione. Poiché l'inserimento di tale considerando rappresenta una modificazione sostanziale e va pertanto oltre la mera codificazione, occorre applicare il punto 8⁵ dell'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi⁶.
4. A norma del regolamento (Euratom) n. 3954/87, la Commissione, non appena venga informata di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali adotta immediatamente, se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili livelli massimi ammissibili prestabiliti

¹ COM(87) 868 PV.

² Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

³ COM(2007) 302 definitivo.

⁴ Allegato IV della presente proposta.

⁵ *“Qualora, nel corso del procedimento legislativo, si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, spetterà alla Commissione presentare, se del caso, la proposta o le proposte necessarie”.*

⁶ *“Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del fatto che, qualora si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, la Commissione potrà scegliere nelle sue proposte caso per caso la tecnica della rifusione o quella di una proposta distinta di modificazione, lasciando in sospenso la proposta di codificazione nella quale sarà successivamente incorporata, una volta adottata, la modificazione sostanziale”.*

di contaminazione radioattiva. Il periodo di validità di tale regolamento è per quanto possibile limitato e non deve superare tre mesi. Entro un mese dall'adozione e previa consultazione degli esperti, la Commissione deve presentare al Consiglio una proposta di regolamento per adattare o confermare le disposizioni del regolamento precedentemente adottato, e in particolare per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva, basata sull'articolo 31 del trattato Euratom, ai fini della protezione sanitaria della popolazione. È pertanto urgente che il Consiglio si riservi la facoltà di esercitare direttamente la competenza di adottare dette misure adattate entro tale breve termine. Ciò non pregiudica tuttavia la possibilità che a lungo termine, dopo l'incidente o l'emergenza radioattiva, si faccia ricorso ad altri atti normativi o a un'altra base giuridica per il controllo dei prodotti alimentari o degli alimenti per animali immessi sul mercato, a cui non si applichi tale riserva di esercizio di competenze di esecuzione.

5. È pertanto opportuno convertire la codificazione del regolamento (Euratom) n. 3954/87, del regolamento (Euratom) n. 944/89 e del regolamento (Euratom) n. 770/90 in una rifusione, al fine di introdurre le modifiche necessarie.

Proposta di

REGOLAMENTO (EURATOM) DEL CONSIGLIO

che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

(rifusione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo⁷,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

considerando quanto segue:

↕ nuovo

- (1) Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva⁹, è stato modificato in modo sostanziale¹⁰. Poiché devono essere apportate ulteriori modificazioni, a fini di chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale regolamento, unitamente al regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva¹¹ e al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione¹².

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

¹⁰ V. allegato IV.

¹¹ GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17.

¹² GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78.

↓ 3954/87 considerando (1)
(adattato)

- (2) L'articolo 2, lettera b), del trattato prescrive che il Consiglio stabilisce norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigila sulla loro applicazione, in conformità del titolo secondo, capo III, del trattato.
-

↓ 3954/87 considerando (2)
(adattato)

- (3) In data 2 febbraio 1959 il Consiglio ha adottato direttive¹³ che fissano norme fondamentali di sicurezza e il cui testo è stato sostituito dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti¹⁴ ; l'articolo 50, paragrafo 2 di tale direttiva impone agli Stati membri di fissare i livelli di intervento in caso di incidenti.
-

↓ 3954/87 considerando (3)

- (4) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobil, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato in numerosi paesi europei i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario.
-

↓ 3954/87 considerando (4)
(adattato)

- (5) Sono state adottate misure¹⁵ al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nell'Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.
-

↓ 3954/87 considerando (5)
(adattato)

- (6) È necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità europea dell'energia atomica , in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva onde proteggere la popolazione.
-

¹³ GU 11 del 20.2.1959, pag. 221/59.

¹⁴ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

¹⁵ Regolamenti (CEE) n. 1707/86 del Consiglio (GU L 146 del 31.5.1986, pag. 88), (CEE) n. 3020/86 del Consiglio (GU L 280 dell'1.10.1986, pag. 79), (CEE) n. 624/87 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.1987, pag. 101) e (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 14).

↓ 3954/87 considerando (6)
(adattato)

- (7) La Commissione deve essere informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di radioattività in virtù della decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva¹⁶ o in applicazione della convenzione dell'AIEA sulla rapida notificazione di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986.

↓ 3954/87 considerando (7)
(adattato)

- (8) La Commissione, se lo richiederanno le circostanze, deve adottare un regolamento per rendere applicabili livelli massimi ammissibili prestabiliti.

↓ 3954/87 considerando (8)

- (9) Sulla base dei dati attualmente disponibili in materia di radioprotezione, si possono stabilire i livelli di riferimento derivati che possono servire da base per fissare livelli massimi ammissibili di radioattività da applicarsi immediatamente in caso di incidente o di altro evento che possa comportare una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

↓ 3954/87 considerando (9)

- (10) Tali livelli massimi ammissibili tengono debitamente conto dei più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale e rispecchiano al tempo stesso l'esigenza di rassicurare il pubblico evitando divergenze nelle prassi normative internazionali.

↓ 3954/87 considerando (10)

- (11) Tuttavia, in tali situazioni, è necessario tener conto delle condizioni specifiche e stabilire quindi una procedura che consenta di adeguare rapidamente tali livelli prestabiliti ai livelli massimi ammissibili appropriati alle circostanze di un qualsiasi incidente nucleare specifico o di altro evento che comporti una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

↓ 3954/87 considerando (11)
(adattato)

- (12) Un regolamento che fissi i livelli massimi ammissibili dovrebbe permettere inoltre di mantenere l'unicità del mercato interno e di prevenire le deviazioni di traffico all'interno dell'Unione .

¹⁶ GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

↓ 3954/87 considerando (12)

- (13) Onde facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili, dovrebbero essere istituite procedure per la consultazione del gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato Euratom.
-

↓ 944/89 (adattato)

- (14) I prodotti alimentari da considerare prodotti alimentari secondari sono di relativa importanza dietetica e rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo di alimenti da parte della popolazione.
-

↓ nuovo

- (15) È opportuno che il Consiglio si riservi la facoltà di esercitare direttamente la competenza di confermare le misure proposte dalla Commissione nel primo mese successivo a un incidente nucleare o a un'emergenza radioattiva. La relativa proposta per l'adattamento o la conferma delle misure di cui al regolamento adottato dalla Commissione, e in particolare per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva, deve essere basata sull'articolo 31 del trattato, ai fini della protezione sanitaria della popolazione, fatta salva la possibilità che a lungo termine, dopo l'incidente o l'emergenza radioattiva, si possa far ricorso ad altri atti normativi o a un'altra base giuridica per il controllo dei prodotti alimentari o degli alimenti per animali immessi sul mercato.
-

↓ 3954/87 considerando (13)
(adattato)

- (16) Il rispetto dei livelli massimi consentiti dovrebbe essere sottoposto ad adeguati controlli,
-

↓ 3954/87

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa la procedura per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di radioattività dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

↓ 3954/87 (adattato)
→₁ Rettifica, GU L 18 del
22.1.1998, pag. 74

2. Ai fini del presente regolamento, ☒ si applicano le seguenti definizioni: ☒

- a) per «prodotti alimentari» si intendono i prodotti destinati all'alimentazione umana sia direttamente sia dopo trasformazione,
- b) per «alimenti per animali» si intendono i prodotti destinati alla sola alimentazione animale.

Articolo 2

1. La Commissione, qualora riceva - in particolare in virtù del sistema ☒ della Comunità europea dell'energia atomica ☒ per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radioattiva o in base alla →₁ convenzione dell'AIEA ← del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare - comunicazione ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva comprovante che i livelli massimi ammissibili ☒ per i prodotti alimentari ☒ di cui all'allegato I ☒ o i livelli massimi ammissibili per gli alimenti per animali di cui all'allegato III ☒ possono essere raggiunti o sono stati raggiunti, adotta immediatamente, se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili.

↓ 3954/87

2. Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi del paragrafo 1 è per quanto possibile limitato e non supera tre mesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 3

↓ 3954/87 (adattato)

1. Previa consultazioni con esperti, tra cui il gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato ☒, qui di seguito denominato “gruppo di personalità” ☒, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento per adattare o confermare le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un mese dalla sua adozione.

↓ 3954/87

2. Nel presentare la proposta di regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali determinate sulla base degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui il principio secondo cui tutte le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello ragionevolmente ottenibile tenendo conto dell'esigenza di proteggere la salute pubblica nonché dei fattori economici e sociali.

3. Il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, una decisione sulla proposta di regolamento di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il termine stabilito nell'articolo 2, paragrafo 2.

↓ 3954/87 (adattato)

4. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, i livelli stabiliti nell'allegato I e nell'allegato III continuano ad applicarsi fino a che il Consiglio prenda una decisione o fino a che la Commissione ritiri la propria proposta in quanto non sussistono più le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

↓ 3954/87

Articolo 4

Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi dell'articolo 3 è limitato. Detto periodo può essere rivisto su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 3.

Articolo 5

↓ 3954/87 (adattato)

1. Per accertarsi che i livelli massimi ammissibili stabiliti negli allegati I e III tengano conto di qualsiasi nuovo dato scientifico disponibile, la Commissione procede, di quando in quando, alla consultazione di esperti, tra cui il gruppo di personalità.

2. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, i livelli massimi ammissibili di cui all'allegato I e all'allegato III possono essere rivisti o completati su proposta della Commissione al Consiglio secondo la procedura definita all'articolo 31 del trattato.

Articolo 6

1. Non sono immessi sul mercato i prodotti alimentari o gli alimenti per animali non conformi ai livelli massimi ammissibili, fissati in un regolamento adottato in conformità degli articoli 2 e 3.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se formano oggetto, nel territorio doganale della Comunità, di una procedura doganale diversa da quella del transito.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

↓ 944/89 art. 1 (adattato)

Articolo 7

Un elenco dei prodotti alimentari secondari, è riportato nell'allegato II.

↓ 2218/89 art. 2 (adattato)

Articolo 8

Le modalità di attuazione del presente regolamento, e l'adattamento dell'elenco dei prodotti alimentari secondari di cui all'allegato II nonché i livelli massimi di radioattività ad essi applicabili e i livelli massimi di radioattività applicabili per gli alimenti per animali di cui all'allegato III sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007¹⁷ del Consiglio, che si applica per analogia. A tal fine la Commissione è assistita da un comitato *ad hoc*.

↓

Articolo 9

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e n. 770/90 della Commissione sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato V.

↓ 3954/87 (adattato)

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹⁷ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

ALLEGATO I

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI PER I PRODOTTI ALIMENTARI (Bg/kg)

	Prodotti alimentari ¹⁸			
	Alimenti per lattanti ¹⁹	Prodotti lattiero-caseari ²⁰	Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari ☒ ²¹ ☒	Alimenti liquidi ²²
Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90	75	125	750	125
Isotopi dello iodio, in particolare I-131	150	500	2 000	500
Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241	1	20	80	20
Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 ²³	400	1 000	1 250	1 000

¹⁸ Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.

¹⁹ Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all'alimentazione dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, che corrispondono alle esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come «alimenti per lattanti».

²⁰ Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 (salvo 0402 29 11).

²¹ I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti ☒ all'allegato II ☒.

²² Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice NC 2009 e al capitolo 22. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili all'acqua potabile a discrezione delle competenti autorità degli Stati membri.

²³ Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.

↓ 944/89 art. 1 e allegato

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI ALIMENTARI SECONDARI

↓ 944/89 art. 2

Per i prodotti alimentari secondari di cui al presente allegato, i livelli massimi ammissibili da applicare sono dieci volte superiori a quelli applicabili agli «altri prodotti alimentari esclusi i prodotti alimentari secondari» di cui all'allegato I o a norma dei regolamenti adottati in virtù dell'articolo 3.

↓ 944/89 art. 1 e allegato
(adattato)

Codice NC	Designazione delle merci
0703 20 00	Agli (freschi e refrigerati)
0709 ☒ 59 50 ☒	Tartufi (freschi e refrigerati)
0709 90 40	Capperi (freschi e refrigerati)
0711 ☒ 90 70 ☒	Capperi (temporaneamente conservati, ma non confacenti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati)
☒ ex ☒ 0712 ☒ 39 ☒ 00	Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati)
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0903 00 00	Mate
0904	Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati
0905 00 00	Vaniglia

0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie
1106 20	Farine, e semolini ☒ e polveri ☒ di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1108 14 00	Fecola di manioca
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e ☒ oleoresine (per esempio, ☒ balsami, naturali)
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1504	Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1604 30	Caviale e suoi succedanei
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
2003 20 00	Tartufi (preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico)
2006 00	☒ Verdura, ☒ frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti - in qualsiasi soluzione
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; ☒ oleoresine di estrazione; ☒ resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti

ALLEGATO III

**LIVELLI MASSIMI DI RADIOATTIVITÀ (CESIO-134 E CESIO-137) NEGLI ALIMENTI
PER ANIMALI**

Animale	Bq/kg ^{24 25}
Maiali	1 250
Pollame, agnelli, vitelli	2 500
Altri	5 000

²⁴ I presenti livelli costituiscono uno strumento per contribuire all'osservanza dei massimi livelli consentiti per gli alimenti; essi non garantiscono di per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano impregiudicata la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano.

²⁵ Tali livelli si riferiscono agli alimenti per animali pronti per il consumo.



ALLEGATO IV

Regolamenti abrogati

Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio	(GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11)
Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio	(GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1)
Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione	(GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17)
Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione	(GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78)

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (Euratom) n. 3954/87	Regolamento (Euratom) n. 944/89	Regolamento (Euratom) n. 770/90	Presente regolamento
Articoli da 1 a 5			Articoli da 1 a 5
Articolo 6, paragrafo 1, prima e seconda frase			Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma
Articolo 6, paragrafo 2			Articolo 6, paragrafo 2
	Articolo 1		Articolo 7, paragrafo 1
	Articolo 2		Allegato II
		Articolo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 7			Articolo 8
—	—	—	Articolo 9
Articolo 8			Articolo 10
Allegato			Allegato I
	Allegato		Allegato II
		Allegato	Allegato III
—	—	—	Allegato IV
—	—	—	Allegato V